



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 80 del 15 Ottobre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Settembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con atto di deferimento del 29 agosto 2024, prot. n. 5435/1067 pfi 23 24/PM/fi, nei confronti del deferito:

sig. Alessandro Torre, all'epoca dei fatti calciatore tesserato ASD Sporting Club;

per rispondere:

- della violazione del disposto di cui agli art. 4, comma 1, 21, comma 3, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al termine della gara Sporting Club-Progetto Uomo Canosa del 9.4.2024, valevole per il girone A del campionato Allievi Provinciali under 17, dopo essere entrato negli spogliatoi nonostante fosse già sottoposto a provvedimento di squalifica, colpito con un pugno il giocatore minore della squadra avversaria sig. C. D., cagionando allo stesso una "frattura del corpo mandibolare sinistro e dell'angolo mandibolare destro meritevoli di trattamento chirurgico", refertata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Barletta.

FATTO

Con nota del 11.4.2024 la Delegazione Provinciale BAT-LND, con riferimento alla gara ASD Sporting Club- ASD Progetto Uomo Canosa del 9.4.2024, valevole per il girone A del campionato provinciale Allievi Under 17, ha segnalato alla Procura Federale che i tesserati della società ospitata, al termine dell'incontro, venivano aggrediti da soggetti non partecipanti alla gara, ma riconducibili alla società ASD SPORTING CLUB di Barletta (BT). In particolare, il calciatore C.D. riportava gravi lesioni, riferite dai soccorritori del 118 accorsi presso la struttura sportiva.

Espletate le attività di indagine la Procura Federale ha ascritto la responsabilità delle lesioni riportate dal sig. C.D. al tesserato della ASD Sporting Club Alessandro Torre, calciatore che non aveva partecipato alla gara perché già squalificato, per più turni, in relazione a condotte antisportive.

In particolare, nel corso dell'audizione, il calciatore minore C.D., vittima dell'aggressione, ha riferito di essersi avviato verso gli spogliatoi al termine della gara, unitamente ai propri compagni, ivi notando la presenza di tre persone estranee in abiti civili; di aver visto che queste ultime, dopo aver varcato la recinzione del recinto di gioco, iniziavano ad inveire contro la ASD Progetto Uomo Canosa, proferendo parole offensive in dialetto barlettano, alzando sempre più il tono della voce e facendo intervenire gli stessi calciatori tesserati per la ASD Sporting Club, usciti dal proprio spogliatoio senza indossare la tenuta da gara. Rimarcava di aver riconosciuto nel sig. Alessandro Torre, portiere squalificato tesserato per la società ASD Sporting Club, il soggetto che gli aveva sferrato il pugno.

Ha evidenziato, sempre la Procura, che detta circostanza è stata confermata dall'allenatore tesserato per la società ASD Progetto Uomo Canosa, sig. Cosimo Damiano Zitoli il quale, in sede di audizione del 23.5.2024, ha dichiarato che colui che ha sferrato il pugno è stato da lui riconosciuto come il calciatore indicatogli dal sig. C.D.

L'ipotesi d'inculpazione della Procura muove anche dalla circostanza che il calciatore sig. A.G., tesserato per la società ACS D Etra Barletta, spettatore in occasione della gara ed il cui nome è stato indicato nella memoria difensiva del Torre ha dichiarato, a sua volta, che quest'ultimo nei giorni successivi alla gara gli aveva confermato la sua partecipazione alla rissa.

Infine la Procura non ha mancato di ricordare che per gli stessi fatti la società ASD Sporting Club è stata sanzionata con l'ammenda di euro 200,00 dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 77 dell'11.4.2024 della Delegazione Provinciale di Barletta Andria e Trani.

Comunicata la chiusura delle indagini, incardinato il procedimento e fissata l'udienza del 23.9.2024 per la discussione innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Torre, assistito dagli Avv.ti Antonio Merra e Ruggiero Chiarazzo, ha inviato memoria difensiva, respingendo gli addebiti di cui al capo d'incolpazione, sul presupposto dell'inattendibilità degli elementi di prova forniti dalla Procura, chiedendo di essere prosciolto dal capo incolpazione.

All'udienza del 23 settembre 2024, intervenuti i citati difensori del sig. Torre e il rappresentante della Procura Federale avv. Francesco Ronchi quest'ultimo, dopo ampia discussione di cui è stato dato conto nel relativo verbale, ha chiesto di comminare della squalifica di 15 giornate a carico del tesserato Alessandro Torre, da scontare nel campionato di competenza, mentre la difesa del sig. Torre ha insistito per il suo proscioglimento. Il Tribunale si è riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricostruzione dei fatti prospettata dalla Procura Federale nel capo d'incolpazione, in ordine alla condotta osservata dal tesserato Torre Alessandro, ha trovato riscontro negli atti e documenti acquisiti al procedimento disciplinare.

Deve preliminarmente essere rilevato che l'episodio oggetto di deferimento non è stato oggetto di valutazione da parte dell'arbitro della gara il quale, come riportato nel relativo rapporto, si trovava all'interno dello spogliatoio al momento dei fatti, constatando solo dopo gli accadimenti la presenza di soggetti estranei nei pressi e le conseguenze dell'aggressione (*"vi erano alcuni soggetti non aventi titolo a essere presenti nei pressi degli spogliatoi che non si sa come siano entrati, dato che il recinto era interamente chiuso...(omissis)... l'aggressione sia [è stata] perpetrata ai danni del calciatore con conseguenti danni come già riportato e che a seguito di ciò sia stata chiamata prima l'ambulanza e poi gli organi di polizia"*).

In assenza di atti dotati di fede privilegiata ex art. 61 C.G.S., hanno assunto valenza decisiva nella formazione del convincimento di questo Tribunale le audizioni rese, innanzi alla Procura Federale, dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nella vicenda.

A riguardo si osserva che il C.D., nel corso dell'audizione del 23.5.2024, ha individuato proprio nel Torre Alessandro il soggetto responsabile dell'aggressione da lui subita. Lungi dall'applicazione della regola del regime penale, secondo cui il giudice può assumere come prova della responsabilità dell'imputato la sola testimonianza della persona offesa, le dichiarazioni del C.D. hanno trovato riscontro, anzitutto, nelle dichiarazioni rese in pari data dal sig. Cosimo Damiano Zitoli, tesserato della Asd Progetto Uomo Canosa.

Il C.D. ha riferito che *"...da una delle tre persone estranee venivo colpito da un pugno al volto che mi procurava un forte dolore alla mandibola e una fuoriuscita di sangue. Venivo prontamente soccorso dai presenti e, mentre venivo posizionato su una panchina, notavo che l'aggressore gironzolava ancora intorno, tanto da indicarlo subito al mio allenatore Cosimo Damiano Zitoli...(omissis)...tengo a precisare che uno degli aggressori, ovvero una delle tre persone in abiti civili indebitamente presente nell'area antistante i locali spogliatoi, colui cioè che mi ha sferrato un pugno al volto, ho riconosciuto fosse il portiere squalificato della società Asd Sporting Club Alessandro Torre..."*.

Il sig. Cosimo Damiano Zitoli ha fornito una versione coerente alla prospettazione dei fatti del soggetto leso, affermando che *"nella sconsiderata concitazione del momento, una delle tre persone estranee che vestiva una maglietta bianca ed uno smanicato nero sferrava un pugno al viso al calciatore C.D. che si accasciava a terra, riportando ferite sanguinanti...(omissis)...Negli stessi minuti in cui si prestava soccorso le tre persone estranee continuavano a gironzolare intorno con atteggiamenti minacciosi e parole offensive in gergo barlettano, anche nei miei riguardi; uno di questi ovvero colui che ha sferrato il pugno da me riconosciuto ma di cui non so indicare il nome veniva anche indicato dal nostro giocatore ferito riverso su una panchina..."*.

Pertanto, il calciatore aggredito ha riconosciuto nel Torre colui che gli ha sferrato il pugno, indicandolo allo Zitoli, il quale a sua volta ha confermato la circostanza, dichiarando di aver visto ("riconosciuto") l'aggressore indicato dal suo giocatore.

Dal che deriva sillogisticamente che è stato il Torre, presente nei pressi degli spogliatoi (circostanza da questi ammessa, in sede di audizione), a sferrare il pugno al malcapitato C.D.

Inoltre, a corroborare la responsabilità dell'incolpato, soccorre l'ulteriore circostanza del provvedimento espulsivo adottato nei confronti dello stesso Torre dalla società di appartenenza.

Nella lettera di sentite scuse inviata il 18.4.2024 ai familiari del C.D. ed alla ASD Progetto Uomo Canosa, il Presidente della ASD Sporting Barletta ha riferito della decisione di allontanare *“un tesserato”* per i comportamenti non in linea con i valori etici e sportivi, mentre nell’audizione del 5.6.204 il sig. Marcello Belgiovine, dirigente della ASD Sporting Barletta, ha dato atto che il club aveva adottato *“una misura di allontanamento del calciatore Alessandro Torre”*, con ciò confermandone l’esclusione punitiva dalla società. Ciò detto, il Tribunale ritiene che il materiale probatorio in atti sia sufficiente a giungere ad una declaratoria di responsabilità del soggetto deferito, in relazione al capo di incolpazione.

Tale convincimento risiede nel noto principio della giurisprudenza federale sportiva per cui, al fine di ritenere o meno provata la condotta dell’incolpato, sia legittimo ricorrere all’utilizzo di un metro di valutazione meno rigoroso di quello delle *“certezza della prova”*, cui è informato il diritto penale, avvalendosi del parametro ermeneutico del *“più probabile che non”*, per cui la prova del nesso causale tra la condotta dell’agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (Corte Federale d’Appello, I sezione, n. 116/2022-2023 e n. 14/2022-2023), nella fattispecie senz’altro ricorrenti.

Reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalla Procura Federale e la loro sussunzione nelle previsioni delle norme di cui agli art. 4, comma 1, 21, comma 3 e 30 del C.G.S., il Tribunale ritiene applicabile la sanzione della squalifica di 10 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza, discostandosi, in parte, dalla richiesta avanzata dalla Procura Federale (15 giornate), non di certo al fine di attenuare *tout court* le conseguenze della più che censurabile condotta dell’incolpato, di cui invece va rimarcata l’assoluta gravità e la distanza antitetica dai principi di correttezza e lealtà sportiva, cui deve essere informato il comportamento dei tesserati, ma al fine di commisurare il provvedimento alle sanzioni previste dagli articoli testè richiamati e, in tale prospettiva, ritiene congruo comminare cinque giornate per la violazione dell’art. 38, quattro giornate per la violazione dell’art. 21, comma 3 ed una giornata per la violazione dell’art. 4, da scontare nel campionato di appartenenza.

Per tali motivi il Tribunale Federale Territoriale della Puglia,

DELIBERA

- 1) di comminare al tesserato sig. Torre Alessandro la squalifica per 10 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Ottobre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 15/10/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci